



Convenzione tra il Comune di Milano, Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici - Unità Raccolte Artistiche del Castello e la Fondazione Scuole Civiche di Milano per la realizzazione di attività e incontri musicali presso il Civico Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco.

**TRA**

Scuole Civiche di Milano - Fondazione di Partecipazione - Civica Scuola di Musica "Claudio Abbado" (di seguito denominata Fondazione), C.F. 97269560153 – P.IVA 13212030152, con sede in Milano, Alzaia Naviglio Grande 20, rappresentata da Monica Gattini Bernabò, Presidente

**E**

il Comune di Milano, (di seguito denominato Comune) C.F. e P.I. 01199250158, Piazza Scala 3, nella persona del Dott. Marco Edoardo Minoja, autorizzato alla stipulazione del presente contratto in qualità di Direttore ad interim dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici, ai sensi dell'art. 71 comma 1/D dello Statuto del Comune di Milano

**premessi che**

- in data 17/04/2013 venne stipulata una convenzione di durata quinquennale tra le parti finalizzata alla realizzazione di incontri musicali presso il Castello Sforzesco;
- in data 11/4/2018 le parti ritennero di rinnovare l'accordo di collaborazione in essere stipulando una nuova convenzione di durata quinquennale, scaduta in data 10/4/2023;
- è volontà comune delle parti riconfermare il proficuo rapporto di collaborazione per la durata di ulteriori cinque anni, stipulando la presente convenzione che stabilisce impegni e oneri delle parti e il cui testo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 4579 del 29/5/2023;

**Tutto ciò premesso e considerato, si concorda quanto segue:**

**Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di incontri didattici musicali, a cura dell'Orchestra Barocca di Milano della Civica Scuola di Musica *Claudio Abbado*, presso la Sala della Balla, Museo degli Strumenti Musicali del Castello Sforzesco secondo un calendario annualmente concordato tra le parti; ogni eventuale modifica al calendario suddetto dovrà essere concordata tra le parti.

**Art. 2 – Obblighi del Comune di Milano**

Ai fini della realizzazione dell'oggetto, il Comune si impegna a:

1. mettere a disposizione della Fondazione la Sala della Balla del Castello Sforzesco, presso il Civico Museo degli Strumenti Musicali, per lo svolgimento delle prove e degli incontri musicali, secondo il calendario (date e orari) che verrà concordato tra l'Unità Raccolte Artistiche del Castello e la Civica Scuola di Musica.
2. mettere a disposizione gli strumenti musicali di proprietà del Museo, previa verifica delle loro condizioni di conservazione, e in ogni caso in condizioni adeguate per l'esecuzione musicale e garantendone le necessarie accordature;
3. consentire negli spazi del Castello la realizzazione di incontri dedicati ai diversi generi musicali, in particolare alla Musica Medioevale e Barocca secondo il calendario concordato;
4. pubblicizzare in economia le iniziative in programma, utilizzando gli abituali canali di comunicazione del Comune;
5. comunicare tempestivamente alla Civica Scuola di Musica eventuali impedimenti derivanti da cause di forza maggiore che ostacolano il regolare svolgimento degli incontri così come da calendario concordato.

**Art. 3 - Obblighi della Fondazione Milano**

La Fondazione si impegna a:

1. garantire l'esecuzione delle rappresentazioni, secondo il calendario concordato annualmente o eventuali modifiche sopraggiunte;
2. rispettare date e orari concordati con l'Unità Raccolte Artistiche del Castello;
3. garantire il trasporto e le necessarie accordature dei propri strumenti da utilizzare nel corso delle iniziative;
4. provvedere alla stampa del programma di sala della manifestazione, apponendovi il logo del Comune di Milano, Civico Museo degli Strumenti Musicali;
5. pubblicizzare l'evento in economia, utilizzando i propri canali di comunicazione ed evidenziando l'utilizzo di strumenti della collezione del Museo;

6. non fare uso del nome del Museo e del Comune senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Museo, se non ai fini della realizzazione dell'iniziativa in oggetto;
7. far osservare scrupolosamente ai propri operatori, impegnati all'interno della sede museale per la realizzazione dell'iniziativa, le norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza;
8. provvedere alla copertura assicurativa per i propri allievi per infortuni e Responsabilità Civile;
9. provvedere all'espletamento di tutte le pratiche e al pagamento degli oneri S.I.A.E. ed Enpals per l'esecuzione dei brani musicali.

#### **Art. 4 – Decorrenza e durata**

La presente convenzione decorrerà dalla data di stipula del presente accordo e avrà durata di cinque (5) anni

#### **Art.5 – Rinnovo**

E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Il rinnovo della presente convenzione, per un periodo di pari durata, potrà essere concordato tra le parti, previa approvazione di apposito provvedimento dirigenziale, a cura del Comune.

#### **Art. 6 - Emolumenti**

Il Comune si impegna a versare annualmente alla Fondazione un corrispettivo a forfait, oltre iva a norma di legge, il cui importo sarà stabilito di anno in anno sulla base del programma di concerti concordato tra le parti e delle disponibilità finanziarie del Comune, previa approvazione della relativa spesa mediante atti dirigenziali. L'importo pattuito annualmente sarà versato previa emissione di certificato di regolare esecuzione a cura del Comune e successiva emissione di fattura elettronica a cura della Fondazione, non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Il versamento avverrà secondo modalità e indicazioni che verranno fornite annualmente dal Comune mediante apposita lettera d'ordine.

#### **Art 7 – Monitoraggio e verifica**

Le attività oggetto della presente convenzione saranno sottoposte a verifica annuale da parte del Comune o allo scopo di raccogliere tutte le informazioni utili ad elaborare un programma di attività/iniziative gradite al pubblico.

#### **Art 8 –Revoca, Risoluzione, recesso**

E' fatto salvo il diritto alla revoca di cui all'art. 21 quinquies e il diritto al recesso di cui all'art. 21 sexies della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R e/o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso eventuali iniziative avviate dovranno essere conclusi entro 3 mesi dalla comunicazione di recesso.

Nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste nella presente convenzione, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione della stessa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. La Fondazione dovrà, in tal caso, liberare i locali da eventuali oggetti di sua proprietà.

#### **Art. 9 – Disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Ciascuna delle due parti, compresi eventuali collaboratori esterni incaricati dalle stesse, provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti la presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni da loro designati, è tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza, ad acquisire tutte le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, secondo la vigente normativa in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

**Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo. Il trattamento dei dati è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, del D. Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D. Lgs. 51/2018, le Parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze.

**Art. 11 – Oneri**

Tutti gli oneri, comprese imposte di bollo inerenti la presente convenzione, sono a carico della Fondazione.

**Art. 12 – Registrazione in caso d'uso**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Per le SCUOLE CIVICHE DI MILANO  
Fondazione di Partecipazione  
Il Presidente  
Monica Giovanna Gattini Bernabò

Per il COMUNE DI MILANO  
Il Direttore di Area  
Marco Edoardo Minoja